ORDINE

Rifiuto di obbedienza all'autor-ita

1897

Avv. LUIGI ORDINE

RIFIUTO DI OBBEDIENZA ALL'AUTORITÀ

(art. 434 a 438 cod. pen.).

Estratto dalla *Giustizia Penale*
Anno III, 1897, fasc. 26-29.

PRATO
TIPOGRAFIA GIACHETTI, FIGLIO E C.
1897

AL CAV. UFF. NICCOLA ALVIGGI

MAGISTRATO DI VALORE E DI ENERGIA

CHE IN TEMPI DIFFICILI

IN SICILIA

ACQUISTÒ IL PLAUSO DEGLI ONESTI

E LA MIA GRATITUDINE

DIMOSTRANDO

COME LA GIUSTIZIA TRIONFA

CON L' INDIPENDENZA E IL CARATTERE

Art. 434.

I. — Il titolo 3° del cod. pen. incomincia con le contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico; e, prime fra esse, sono quelle del rifiuto di obbedienza all'Autorità.

Era indispensabile prevedere le trasgressioni agli ordini delle Autorità costituite, che rappresentano il Potere dello Stato, e ne svolgono le funzioni. « La « macchina dello Stato si basa e funziona mercè i « pubblici poteri, che sono costituiti da quella gerar- « chia di persone incaricate di fare, interpretare au- « tenticamente leggi, e di eseguirle, e di emettere « tutti quei provvedimenti necessarî a tale scopo. Nè « può dubitarsi che codeste persone entro i limiti « stabiliti dalle leggi abbiano facoltà di emettere nei « luoghi pubblici o aperti al pubblico tutti quegli « ordini che credono necessarii per ragione di tran- « quillità, di ordine e di giustizia, ed i cittadini sono « obbligati ad osservarli » (1).

II. — Estremi essenziali del reato sono: a) Una Autorità competente; — b) Un ordine dato legalmente; — c) Un motivo di giustizia o di pubblica sicurezza; — d) La trasgressione.

---

(1) *Relaz. della Comm. della Cam.* § CCXLV.

Quale sia l'Autorità, che possa emettere un ordine a cui il cittadino sia tenuto a prestare obbedienza, non è indicato espressamente dalla legge. Si evince però dal contesto dell'articolo stesso, che può essere un' Autorità giudiziaria o amministrativa, a cui incomba l'obbligo e abbia il diritto insieme di attuare provvedimenti di giustizia o di pubblica sicurezza.

Va da sè che questa Autorità debba essere sempre un pubblico ufficiale; poichè a nessun altro è affidato dalla nostra legislazione l'esercizio dei pubblici poteri.

L'autorità dev'essere *competente*, per modo che non vi può essere ordine precettivo, senza che colui che lo emana si trovi nella cerchia delle proprie funzioni e nella materia a lui affidata. Quindi non vi è competenza, quando si eccedono le proprie facoltà, ed il trasgressore ad un ordine dato fuori della competenza di ciascuna autorità non sarebbe passibile di pena. Non è già che in tal caso si venga a valutare l'animo del contravventore, ma è il materiale della contravvenzione che manca; perchè il provvedimento è viziato d'illegalità. La Commissione Parlamentare sul proposito così ragionò: « Qui sorge nuovamente la quistione sul limite, entro il quale il cittadino deve la sua obbedienza al provvedimento legalmente dato; questione, che già si presentò nello stabilire le disposizioni relative alla violenza e alla resistenza all'Autorità. Invero nell'art. 184 del Progetto si legge che « quando il pubblico ufficiale ha provocato il fatto eccedendo, con atti arbitrarii, i limiti delle sue attribuzioni » non è accordata a lui garanzia speciale sanzionata dalla legge: così è da dire che quando l'ordine non è *legalmente dato*, o per abuso, o per

eccesso di potere, o per incompetenza dell'Autorità che l'ha emanato, la disobbedienza ad esso non può costituire contravvenzione (1). »

III. — Sarebbe difficile e incompleta una enumerazione di tutte le autorità che possono emettere ordini imperativi. Le varietà dei casi sono infinite, e la giurisprudenza ne ha già decisi parecchi, che non occorre qui riportare. Basta accennare, che un ufficiale o sottufficiale dei Reali Carabinieri è competente ad emettere un ordine, ma il cittadino non sarebbe obbligato all'obbedienza, se riguardasse un interesse privato, od anche il maggior comodo del funzionario; come nel caso di chi chiamasse il cittadino in caserma per interrogarlo o assumere indagini intorno ad un reato, che l'arma dovrebbe raccogliere in altro modo; si verificherebbe in tal caso l'abuso dell'autorità, e non la punibilità della trasgressione. Così il delegato di p. s., che chiamasse in ufficio le parti per conciliare una lite civile e simili.

In conchiusione, l'autorità competente è l'autorità legittima, che riceve il comando dalla legge in forma generale pel retto funzionamento degl'interessi di giustizia o di pubblica sicurezza e lo trasmette in modo tassativo e speciale ai privati, siano essi considerati come singoli, siano anche una collettività di persone, come in casi di riunioni o di assembramenti; poichè la legge non distingue tra ordine dato ad una comunanza di persone o ad un solo, e si occupa dell'ordine in genere. — E la Commissione Senatoria chiarì espressamente tale estensibilità del-

(1) *Relaz. della Comm. della Camera*, § CCLV.

l'articolo in esame, per modo da non rimanere alcun dubbio, che gli articoli della legge di pubblica sicurezza, che prevedono lo scioglimento delle riunioni e degli assembramenti, possano escludere l' osservanza di un ordine, che venga emesso alle persone che la compongono, in conformità dell'art. 434 cod. pen. (1).

È però da notare il caso previsto dall'art. 123 del cod. di proc. pen., quello, cioè, della trasgressione al-l'ordine dato dal giudice istruttore o da chi è incaricato dell'istruzione, di allontanarsi dalla casa o dal luogo ove si compila il verbale. In quell'articolo si specifica il reato e la pena, e non sarebbe il caso di ricorrere al codice penale (2).

IV. — L'ordine dev'essere dato *legalmente*, tanto nella sostanza, quanto nella forma. Nella sostanza è legale l'ordine, non già in rapporto all'apprezzamento di fatto, ma in rapporto alla competenza di chi lo emette e al motivo che lo determina.

Per la forma, non è richiesta una forma speciale di scritto o altrimenti ingiuntiva. In qualunque modo l'Autorità emani l'ordine, e il privato ne venga a conoscenza, esso è sempre obbligatorio.

Nel progetto anteriore al codice vigente era prescritto che l'ordine dovesse essere dato in luogo pubblico, o aperto al pubblico; ma la Commissione del Senato ritenne, che tanto in luogo pubblico, quanto in luogo privato, l'autorità competente potesse dare ordini, che importassero di essere eseguiti, e non accettò

---

(1) *Relaz. Sen.*, parte IV, § 6.

(2) Conf. MARCHETTI, *Contravvenzioni in ispecie* nel *Completo trattato* del COGLIOLO, pag. 246 in nota.

la distinzione. Alla Camera e al Senato non si discusse sull'articolo, ma la Commissione di revisione accettò la proposta della soppressione dell'inciso, e l'articolo del testo definitivo non riproduce la stessa distinzione. Perciò qualunque sia il luogo, esso non influisce sull'essenza del reato.

Alcuni per altro han ritenuto (1), che l'ordine dato in pubblico, e la successiva trasgressione abbiano un' intensità maggiore di quella di un ordine dato in privato, perchè appare men grave in questo caso la trasgressione stessa; ma, non facendosi alcuna distinzione dalla legge, ritengono, che sia rimesso alla prudenza del Magistrato moderare il quantitativo della pena a seconda della maggiore o minore pubblicità. Tale opinione è piuttosto fondata sulla equità della interpretazione legislativa, anzichè sulla lettera della legge; ma sembrami accettabile, appunto per la maggiore gravità, che assume la trasgressione dell'ordine di fronte al pubblico, quando un fatto singolo può diventare esempio di disprezzo e di illegalità per fatti successivi.

V. — *Interesse di giustizia o di pubblica sicurezza.* — L'ordine deve riguardare un interesse di giustizia o di pubblica sicurezza; cioè un interesse pubblico e generale, e non uno privato o particolare.

Ragione di giustizia è quella che si rapporta all'amministrazione della sola giustizia penale, quella cioè derivante dal codice penale o da disposizione

---

(1) MARCHETTI, *Contravvenzioni in ispecie,* nel *Completo Trattato* del COGLIOLO.

contenuta in leggi speciali, che stabiliscono trasgressioni e pene.

Le ragioni di pubblica sicurezza sono quelle che derivano dalla legge sulla pubblica sicurezza, intesa al mantenimento dell' ordine pubblico.

Il privato non può esser giudice del motivo dell'ordine, per opporre a chi lo ha dato la mancanza di un interesse di giustizia o di pubblica sicurezza; ma, d'altronde, la legge non richiede una obbedienza cieca e passiva, per modo che il cittadino debba obbedire incondizionatamente. *Legum omnes servi sumus, ut liberi esse possimus;* l'obbedienza alle leggi è dovuta da tutti i cittadini, ed è solo l'autorità giudiziaria quella competente ad esaminare e risolvere la legalità del provvedimento, e se ad esso era dovuta obbedienza. Quindi prematura sarebbe l'opposizione del privato dinanzi all'Autorità che emette l'ordine, ma trova la sua sede opportuna dinanzi al giudice, che deve valutare la contravvenzione contestata.

VI. — *Trasgressione.* — Ultimo estremo che perfeziona il reato è la trasgressione all'ordine, come effetto giuridico del rapporto tra Autorità e privato che viene ad esser violato.

La trasgressione può essere positiva o negativa, tacita od esplicita.

È positiva, quando il singolo o la pluralità delle persone cui l'ordine è impartito operano in senso contrario a quell'ordine; è negativa, quando s'astengono dall'eseguire il contenuto dell'ordine stesso. E così pure sarà tacita o esplicita, secondo che si manifesterà una volontà contraria, o con atti o con parole, o si saranno astenuti dall'azione conforme all'obbedienza.

Art. 435.

VII. — *Ragione dell'articolo: estremi del reato.* — L'art. 435 è dettato per speciali contingenze di tumulto, di calamità e di flagranza di reato, allo scopo di ottenere il concorso di tutti i consociati nei momenti di urgenza, nei quali l'autorità da sola non potrebbe opportunamente provvedere.

Gli estremi della contravvenzione sono: *a)* la richiesta di un pubblico ufficiale; — *b)* l'occasione di tumulto, calamità o flagranza di reato, — *c)* il rifiuto del privato o l'indicazione e informazione mendace, senza giusto motivo.

VIII. — *Richiesta di un pubblico ufficiale.* — È necessaria la richiesta di un pubblico ufficiale, perchè si riscontri il rifiuto che determina la contravvenzione. Il che significa, che la richiesta dev'essere sempre espressa, oralmente o in iscritto, ma non può essere tacita. Il fatto di chi assistesse impassibile ad una sventura, nella quale altri prestano il loro ausilio, sarebbe inumano e indecoroso, ma non passibile di pena, se non vi fosse stata una richiesta di un pubblico ufficiale per il soccorso di quell' individuo.

La legge usa in questo articolo l'espressione di pubblico ufficiale, ch'è molto più ampia di quella di autorità competente, usata nello articolo precedente. Per essa verrebbero a comprendersi tra le persone che possono emettere ordini, anche gli uscieri, gli arbitri, i testimoni, i notai ecc., secondo l'estesa nozione, che del pubblico ufficiale dà l'art. 207 del cod. pen. Ma una limitazione si trova nel contenuto della legge stessa, che limita la facoltà al pubblico

ufficiale, che abbia autorità ad impartire ordini in quelle date circostanze, che cioè si trovi nell'esercizio delle sue funzioni. Così fu interpetrato e ristretto il concetto del pubblico ufficiale per questa disposizione, tanto nelle commissioni parlamentari (1), che esaminarono il progetto del codice in vigore, quanto dalla dottrina e giurisprudenza, che interpetrarono l'art. 685 n. 8 del cod. sardo-italiano, ove si parlava di *legittima autorità*, e l'art. 475 n. 12 del cod. francese (2).

IX. — *L'occasione.* — L'aiuto *o il servizio* devono essere richiesti nelle occasioni tassativamente indicate dalla legge. È il momento impellente del tumulto o della calamità, o della flagranza di reato, quello che giustifica la facoltà speciale di un ordine per provvedimenti istantanei. Il principio di solidarietà e di mutua assistenza, che è base di ogni civile consorzio, determina la obbedienza del privato. Passato quel momento di bisogno, cessa la necessità dell'ordine, perchè le autorità dello Stato possono provvedere coi loro mezzi ordinari, senza far ricorso ad imposizioni. Nel caso di sinistri, non possono trovarsi a disposizione tutti i mezzi necessari per spegnere, a mo' di esempio, un incendio, salvare un naufrago, evitare i danni di una bestia feroce e simili, e perciò l'opera altrui, o volontaria o coatta,

---

(1) *Relaz. della Comm. della Camera* § CCXLVI: — *Relaz. Senat.* parte IX, sull'art. 415 del Progetto — MARCHETTI, *op. cit.* pag. 258 — D'ANTONIO, loc. cit., pag. 175.

(2) Confr. GARBASSO, *Contravvenzioni* § 170; — MARCHETTI, *op. cit.* pag. 254 § 27; DALLOZ, *Répertoire,* vol. *contravvenzioni* n. 394.

deve prestare le sue forze alle richieste dell'autorità. S'intende di leggieri, che il momento specifico del sinistro deve essersi già avverato, non nel senso ch'esso sia compiuto, ma piuttosto in quello che sta per verificarsi. La espressione *in occasione,* non deve intendersi, come fa il D'Antonio (1), nel senso che il fatto sia già commesso, poichè il significato filologico e giuridico della locuzione fa intendere chiaramente, che l'occasione si riferisce a quel periodo di tempo, in cui il fatto si svolge, dal principio alla fine, e non già ai soli momenti ultimi del fatto. E, razionalmente osservando, sarebbe già cessato il motivo della disposizione imperativa, se lo incendio, il naufragio e simili calamità avessero prodotto i loro effetti.

Invece, per la flagranza di reato, occorre, che il reato sia stato commesso, sia esso delitto o contravvenzione; ma non ancora sia finita la flagranza, la quale non va ristretta a quella immediata al fatto, ma dev'essere intesa nei sensi previsti dall'art. 47 della procedura penale (2). Se poi la flagranza fosse trascorsa, sarebbe finita la ragione determinante l'obbligo del privato, e non vi sarebbe contravvenzione nel rifiuto (3), poichè allora riprendono impero le norme generali.

---

(1) *Rifiuto di obbedienza alla Autorità*, nel *Suppl.* alla *Rivista penale*, loc. cit., pag. 173.

(2) Cass. 8 maggio '94, Innocenti, *Riv. pen.* vol. 40, pag. 110; Marchetti, *op. cit.* D'Antonio, *loc. cit.*

(3) Cass. 17 febbraio '92, *Riv. pen.* vol. 35, pag. 500 e Cass. 3 marzo '93, Cocco, *Riv. Pen.* vol. 37, pag. 492, con richiami alla dottrina. *Repertorio:* art. 435.

X. — *Aiuto o servizi, intellettuali o materiali.* — L'aiuto o il servizio che si richiede dal pubblico ufficiale può essere per soccorso, tanto materiale, quanto intellettuale o morale.

Lo CHAUVEAU ed HÉLIE, nel commentare l'art. 475 del cod. pen. francese, ritennero che l'aiuto dovesse essere soltanto materiale; e quindi non essere punibile colui che rifiutasse un soccorso intellettuale o morale; come, ad esempio, il medico che rifiutasse di fare un'autopsia o curare un ferito, od una levatrice, che rifiutasse i soccorsi dell'arte ostetrica ad una partoriente (1).

Giustamente tale opinione è stata censurata sotto l'impero della nostra legge, che richiede in genere un aiuto o servizio qualsiasi, bastando all'applicazione del disposto di legge, che l'aiuto o servigio sia richiesto per iscopo di pubblica utilità o di ordine pubblico, senza distinzione tra servizio materiale e intellettuale (2).

Ma un'altra ragione più idonea conduce ad eliminare ogni distinzione in proposito, in quanto a me sembra che ogni opera intellettuale che debba esplicarsi in atto, perchè torni giovevole ad altri, si traduce in una operazione materiale per colui sul quale deve applicarsi. Così l'opera della levatrice per la partoriente, così l'opera del medico pel ferito a cui deve fasciare o cucire la lesione, o nell'autopsia in cui deve procedere alla sezione del cadavere, e in altri fatti consimili. Se questo non fosse vero,

---

(1) *Op. cit.*, Vol. 2°, § 4239.

(2) MARCHETTI, *op. cit.*, § 30, pag. 257.

sarebbe vero l'opposto, che, cioè, ad ogni operazione materiale si dovesse togliere ogni direzione o incremento intellettuale: e perciò senza alcuna opera intellettuale agirebbe un ingegnere nell'ordinare od eseguire la demolizione di una casa pericolante, o il capitano di un legno, che con abile manovra evitasse la sommersione, o l'arenamento, o l'investimento del legno da lui comandato. L'assurdo di simili ipotesi dimostra la verità di quanto innanzi si è affermato.

XI. — *Rifiuto.* — Alla richiesta del pubblico ufficiale deve opporsi un rifiuto, che anche esso può essere positivo o negativo, esplicito o implicito negli atti stessi che si compiono in contraddizione alla richiesta. Il rifiuto punibile non a quello che possa avere una giusta causa, ma quello che non sia legittimato da un *giusto motivo*. Nel progetto del codice si era usata l'espressione « senza legittimo impedimento », che rendeva più rigorosa la disposizione, sino a renderla quasi vessatoria; ma dalla commissione di revisione fu sostituita con l'altra « senza giusto motivo », ch'è molto più comprensiva ed estesa.

Il motivo dev'essere *giusto,* cioè non dev'essere un semplice pretesto; e può dipendere da impedimento assoluto e fisico, o da ragioni soggettive e morali. Il motivo è sempre in proporzione della qualità dell'individuo a cui si dà l'ordine, il quale dev'essere in grado di poter prestare l'aiuto o il servizio, che si chiede, senza di che nessuno è tenuto all'impossibile. Non si può aspettare, che un uomo che ignora il nuoto si getti in mare per soccorrere un naufrago; nè che un animo debole si porti in una mischia per soccorrere l'aggredito, nè che colui

che si trovi ad assistere un parente gravemente infermo o sotto il peso di una grave sventura accorra a domare un incendio: la legge non può obbligare ad essere eroi, e punire coloro che non lo sono.

La proporzione tra il rifiuto e il motivo è sempre devoluta all'apprezzamento del magistrato, il quale troverà la norma sicura per giudicare sul raffronto dei due termini; da un lato la natura del servizio od aiuto domandati, dall'altro la capacità, lo stato fisico, le condizioni morali dell'invitato a prestarlo (1).

XII. — *Rifiuto d'informazioni.* — Su gli stessi elementi si poggia la punizione di coloro, che rifiutano di dare informazioni o le diano mendaci ad un pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, nelle stesse occasioni di tumulti, calamità o flagranza di reati. Il principio informatore della disposizione punitiva è sempre l'obbligo di tutti nell'aiutare il funzionamento dello Stato, ch'è l'anima della società civile. Tale obbligo è più grave, in quanto maggiore è l'urgenza di accertare i fatti, nella flagranza del reato, e più riprovevole è che invece si deviino le tracce col dare informazioni mendaci.

È ovvio però avvertire, che l'obbligo è imposto a persona diversa dal colpevole, il quale è protetto dal principio di ragione, *nemo turpitudinem suam alligare tenetur,* e la disposizione della legge lo esclude, usando la parola *chiunque,* in contrapposto di *flagranza di reato.*

Per rifiuto deve intendersi tanto il diniego espresso, quanto l'affermare d'ignorare le informazioni che si

---

(1) Conf. MARCHETTI, *op. cit.*, § 31.

chiedono. Ben vero non può costituire rifiuto l'ignoranza dei fatti, quando è reale, ma solo quando è simulata per non dare al pubblico ufficiale le chieste informazioni. Perchè questa simulazione costituisca il reato, è mestieri, che si accerti giudizialmente, e che il pubblico accusatore la dimostri.

Il rifiuto delle informazioni è punito con l'ammenda, sino a lire cinquanta, le informazioni mendaci, per il maggior danno che ne emerge, con l' ammenda da lire cento a cinquecento.

Art. 436.

XIII. — La legge ha preveduto il caso anche di colui che rifiuta di indicare al pubblico ufficiale il proprio nome, cognome, stato o professione, luogo di nascita o di domicilio o altre qualità personali, e lo punisce coll' ammenda sino a lire cinquanta, la quale, in caso di indicazioni mendaci, è da un minimo di lire cinquanta ad un massimo di lire trecento.

Pel Codice Sardo-Italiano era punito soltanto colui che rifiutava d' indicare o indicava falsamente il proprio nome e cognome (art. 685 n. 1°). Il nostro legislatore ha esteso i casi anche allo stato o professione, al luogo di nascita o di domicilio, e a tutte in generale le qualità personali, quelle, cioè, che servono a identificare un individuo.

La ragione della disposizione trovasi indicata nella relazione che dice: « Molte volte accade, special-
« mente allorchè sia avvenuto un reato e si tratti
« di scoprirne l'autore, che il pubblico ufficiale debba
« richiedere al cittadino le sue qualità personali,
« come sarebbe il nome, cognome, stato e simili in-

« dicazioni. Chi si rifiuti di corrispondere a questo
« invito, o somministri quelle indicazioni in modo
« non conforme al vero, allorchè il pubblico ufficiale
« agisce nell'esercizio delle sue funzioni, è colpevole
« di un fatto che intralcia l'azione legittima della
« pubblica Autorità, e può essere causa che l'autore
« d'un reato sfugga alle ricerche di essa. Non ha scusa
« il cittadino che non voglia ottemperare ad un ordine
« così ragionevole, o, peggio, che alla richiesta ri-
« sponda con false indicazioni. »

XIV. — *Estremi.* — Gli estremi del reato si riassumono sempre in una richiesta, comunque fatta — in un pubblico ufficiale, che sia nell'esercizio delle sue funzioni — e nel rifiuto d'indicare il nome, cognome, o altre qualità.

All'esplicamento di tali estremi valgano le considerazioni esposte innanzi. Soltanto vi è differenza tra i reati sopra commentati e questo, nel fatto che non occorre vi sia l'occasione di una calamità, di un tumulto o della flagranza di un reato, potendo l'Autorità richiedere le qualità personali anche in altre circostanze, che, essendo molteplici, non sono dalla legge determinate. Perciò fu deciso, che il cittadino non può sottrarsi al dovere di dichiarare le proprie generalità (1); che la contravvenzione si verifica, anche quando si neghino le altre indicazioni richieste, mentre si dà il nome e cognome (2); o nel mentire le proprie generalità (3).

---

(1) Cass., 31 marzo '92 (*Riv. pen.*, vol. 36, pag. 89).

(2) Cass., 8 maggio '91 (*Corte Supr. Roma*, '95) e 24 gennaio '94 (*Riv. pen.*, vol. 39, pag. 311).

(3) Cass. 15 giugno '94 (*Riv. pen.*, vol. 40, pag. 214).

XV. — *Rifiuto o indicazioni mendaci dell'imputato.* — Una questione è sorta in proposito di questo articolo nella dottrina e nella giurisprudenza, per sapere se l'imputato, che rifiuta di dare le proprie generalità, o le dà mendaci, commetta il reato dello art. 435, o invece quello di falso, previsto dall'articolo 279. E le opinioni sono divise, ma preponderanti per il reato di falso (1). Il Maino, fra gli altri, distingue il caso di un imputato, che dia un nome immaginario, dall' altro, che ne dia uno di persona esistente, e, fondandosi sopra una sentenza della Cassazione di Torino, (1° aprile '91, Falchi, *Foro ital. '91, Rep.*) afferma esistere il falso nella seconda ipotesi, nella prima no. L'Escobedo, con sagace critica, giunge alla conchiusione di escludersi in ogni caso il falso, ed esistere soltanto la contravvenzione, limitatamente però al caso d'indicazioni mendaci, e non di rifiuto (2).

---

(1) Confr. Travaglia, *Guida pratica*, parte 1ª, n. 377; — Puglia, *Manuale di diritto penale*, vol. 2°, pag. 329; — Pincherli, il *Cod. pen. it. annotato*, pag. 599; — Impallomeni, *Cod. pen. it., illustrato*, n. 774; — Mortara, *Giurispr. ital.*, '93, II, 168; — Cosenza, *Casellario giudiz.*; — Cass. 11 giugno '95, Filippini, *Foro ital.*, vol. XX, II, col. 313; — App. Torino, 18 novembre '93, *Giur. it.*, '93, II, 194.

Contra: D'Antonio, *Rifiuto di obbedienza all'Autorità*, Supp. *Riv. pen.*, vol. 40, pag. 181; — Escobedo, *Foro ital.*, '95, II, col. 313; — Coen, *Foro penale*, anno II, p. II, pag. 291.

(2) Maino, *Commento al Cod. pen.*, 2058; Escobedo, nota cit., col. 325.

Il D' Antonio contesta pure che possa, nel caso, parlarsi di contravvenzione con una varietà di argomenti efficaci, ma non convincenti. Infatti si ferma sull'interpetrazione delle parole contenute nella relazione ministeriale, di sopra riferita, quelle cioè: « Molte volte accade, specialmente allorchè sia av-« venuto un reato e si tratta di scovrirne l'autore, « che il pubblico ufficiale debba richiedere al citta-« dino le sue qualità personali... Chi si rifiuta... può « essere causa che l'autore di un reato sfugga alle « ricerche dell'Autorità. » Da queste parole trae il convincimento, ch'essendo scritte in modo contrapposto per iscovrire l'autore di un reato, o per evitare che sfugga alla ricerca dell'Autorità, debba intendersi che la richiesta debba essere fatta, quando un reato è stato commesso, al cittadino, che non sia l'imputato. E conchiude coll'affermare, che l'articolo in esame non può essere applicato all'imputato, senza presumere, che il legislatore avesse calpestato i progressi della scienza, « costringendo l' autore di un « reato a confessare l' essere suo, facendo così ri-« vivere con una disposizione contravvenzionale alcun « che dell'antica tortura (1). »

Sono di opposto avviso. Le parole della relazione, su cui si fonda il D'Antonio, non escludono il concetto generale della disposizione di legge, che si riferisce a *chiunque,* sia esso spettatore o testimone del fatto, o anche l' autore del reato. Il senso razionale di quelle parole è oggettivo, per quanto ri-

---

(1) Loc. cit., pag. 183; — Lucchini, in nota (*Riv. pen.*, vol. 37, pag. 561); — *Foro Penale,* vol. II, pag. 222, nota.

guarda il reato e le ricerche dell'Autorità, e non limitato alle persone estranee ad esso. E il confronto con l' articolo precedente, che parla delle indicazioni richieste ad estranei al reato, chiarisce ancora più il concetto, che in questa disposizione è compreso anche l' imputato.

Nè si dica, che l' interrogatorio dell' imputato costituisce un tutto unico inscindibile tra le generalità di lui e le dichiarazioni del fatto, e che l' imputato abbia, come diritto di difesa, quello di mentire le circostanze del fatto od anche le proprie generalità.

In materia civile, è riconosciuta l' inscindibilità della confessione; ma in materia penale è risaputo non esistere la stessa regola; e quindi l'interrogatorio deve dividersi in quella parte, ch'è destinata ad attestare la verità, da quella parte che è destinata alla difesa dell' imputato. La difesa non può estrinsecarsi sul nome e le generalità personali dell' imputato; ma essa deve cadere su ciò che costituisce materia dell' imputazione, cioè sul fatto ascritto come reato. Invece, le generalità dell' imputato costituiscono, nell'atto, materia indipendente dall' imputazione per sè stante, e concorrono a formare quella parte dell' atto, ch'è destinato a far pubblica fede. Infatti il concorso delle Autorità che raccolgono l'interrogatorio è uguale e consimile a quello dell' imputato; cioè, deve l' interrogatorio attestare, che esso è la riproduzione fedele di quanto ha dichiarato quel determinato individuo in rapporto ad un determinato reato, e innanzi all'Autorità che lo richiede. Se invece colle indicazioni mendaci sulle generalità, questa sicurezza sulle persone che compongono l' atto viene a svanire, come

responsabile di falso in atto pubblico sarebbe l'Autorità, che affermasse essere quell'atto la dichiarazione di un individuo, invece di un altro; così dello stesso reato dovrebbe rispondere l'imputato, che, col mentire le generalità, attribuisce ad un altro il contenuto del proprio interrogatorio.

È vero che il dovere dell'Istruttore è quello di non prestar cieca fede alle dichiarazioni dell'imputato, sia che confessi, sia che escluda il reato, e deve, con sagacia e prudenza, cercare altri mezzi per stabilire organicamente il processo e la verità dei fatti. Questo però riguarda sempre il contenuto dell'interrogatorio sulla imputazione, ma sarebbe strano inceppare il lavoro della istruttoria coll'incertezza continua di non sapere, se non dopo lunghe indagini, con chi si abbia a trattare.

È perciò che mi sembra, che pure essendovi, dal punto di vista obbiettivo, un reato di falso nel fatto dell'imputato, che mentisce le proprie generalità e le altre qualità personali, il fatto stesso ha però, nel suo complesso, carattere contravvenzionale, in considerazione appunto della condizione dell'imputato, che può essere interessato a mentire per stancare l'Autorità o giovare alla propria difesa, e non con la volontà determinata di produrre pubblico o privato nocumento. Di utile chiarimento riesce in proposito il ragionamento della Corte di Appello di Roma: « Di-
« fetto di dolo specifico diretto a tradire la fede
« pubblica da chi non la invoca; mancanza di on-
« tologia, avente per mira il falso come finalità
« dell'azione, danno la mano a chi conchiude: quando
« nelle condizioni suespresse si mentisca, non può in-

« tervenire un reato contro l'amministrazione della « giustizia, consistente nella lesione dolosa del di- « ritto, che questa ha di stabilire, comunque non « esclude il mezzo delle loro dichiarazioni, l' iden- « tità di persone traducibili a giudizio. » E sul nocumento ragiona così: « Il nostro legislatore una « volta sola ha preveduto l'atto di chi disubbidisce « all'Autorità, mentendo il nome, e fu nella contrav- « venzione, nella quale non era mestieri di parlare « di un danno contingibile o pubblico o privato.

« Il danno pubblico compenetra l'essenza stessa « del reato; il privato puramente potenziale, starà « come aggravante la pena entro i limiti della legge; « nelle specie singole, potrà trasportare il contrav- « ventore su altro campo, reclamando una diversa e « più grave sanzione, avente nel Codice un posto (1). »

La Cassazione, con sentenza dell' 11 giugno '95, sopra citata, ritenne non esser necessario per la contravvenzione l'estremo del danno; ma ciò è troppo, e il danno vi è sempre, se non il privato, il pubblico.

XVI. — *Cognome assunto e non di famiglia.* — Sotto l' impero del Codice Sardo del '59, fu deciso dalla Cassazione di Torino (2) costituire contravvenzione l' indicare all'Autorità un cognome abusivamente assunto, sotto il quale più facilmente, che non sotto il vero cognome di famiglia, l' imputato veniva riconosciuto. Il Marchetti (3) censura la de-

---

(1) C. App. Roma, 22 febbraio, 93, Zaghini (*Riv. pen.*, vol. 37, pag. 563).

(2) 23 gennaio '89, De Caneis, *Ann.* XXIII, 1, 2, 49.

(3) *Op. cit.*, § 35, pag. 261.

cisione, e ritiene non esservi reato nella fattispecie, perchè l'imputato aveva già dato il cognome, col quale la generalità degli individui lo riconosceva, e spettava a questa l'indagare il vero nome dello Stato Civile.

La critica non mi sembra accettabile. Il vero nome di una persona non è quello più generale pel suo riconoscimento, ma quella della iscrizione dello Stato Civile. Ai fini della legge, non basta aver presente l'imputato o poterlo rinvenire facilmente a mezzo del nome più noto; ma interessa specialmente identificarlo, perchè tutti gli atti che lo riguardano lo possano raggiungere con certezza, senza che gli effetti del dubbio possano ricadere sopra altri innocenti. Il dibattimento, la sentenza, l'esecuzione di essa, l'iscrizione della condanna sul casellario giudiziale, richiedono indiscutibilmente le generalità dello stato civile dell'individuo, e per la conoscenza di esse la legge reclama il concorso dello stesso imputato, sotto minaccia di una punizione contravvenzionale. Quando tale concorso viene in qualunque modo a mancare, il reato è perfetto.

Se così non fosse, facile sarebbe a chiunque si trovasse nella necessità di dover nascondere il suo vero nome, perchè perseguito da responsabilità morale o penale, farsi conoscere con un altro nome e cognome onesto ed onorato, e viver lungamente, eludendo le ricerche dell'autorità, senza incorrere neppure in contravvenzione, quando venisse a dichiarare il suo nome più noto, che tuttavia non è il vero.

Del resto, facendo astrazione da considerazioni pratiche, pel nostro diritto civile è escluso ogni arbitrario cambiamento del proprio nome o cognome.

Tale cambiamento può avvenire soltanto per decreto reale, per giustificati motivi e con determinate formalità (art. 119 a 124 del R. Decreto 15 novembre '65 sull'ordinamento dello stato civile), e ad ogni cittadino è concesso un diritto al nome. Che cosa sia il nome è facile intendere: è la designazione individuale della persona, che riassume la condizione civile di questa; è, scrive il MAIER (1), *la marque sociale, le signe de son identité et de son individualité.* Il nome, per le leggi italiane, si compone di due elementi: *nome* e *cognome.* Il nome o nome proprio o di battesimo è la designazione speciale dell'individuo, tratta d'ordinario da personaggi storici o dai calendarii dei diversi culti. Il cognome o nome di famiglia è il nome patronimico o ereditario, che si trasmette da una generazione all'altra con le sue glorie o le sue vergogne (2). Poichè l'identificazione di ogni persona e la condizione giuridica di essa risulta dal complesso dei detti due elementi, l'alterarne uno, toglie l'armonia fra essi e ne distrugge lo scopo, ch'è l'identificazione.

Non vi ha dubbio, che il legislatore penale all'armonia dei due elementi costitutivi del nome si riferiva, quando stabiliva una penalità, intesa a man-

---

(1) *De la contrefaçon,* n. 17, citato dal COTTARELLI, *Foro it.*, '90, I, col. 310.

(2) Confr. articoli 172, 185, 210, 375, 376, Cod. civ.; — R. Decreto, 15 novembre '65, n. 2602 sull'ordinamento dello Stato civile, tit. V, VIII, e FADDA e BENSA, nelle note alla traduzione delle Pandette del WINDSCHEID, vol. I, libro 2°, pagg. 633 e seguenti.

tenere nel consorzio sociale la condizione giuridica di ognuno, distinta essenzialmente, anche di fronte alla ragione punitiva, da quella di altri.

Il materiale della contravvenzione in esame sarebbe per altro deficiente, se l'individuo ignorasse completamente il suo vero nome o cognome, e indicasse come proprio quello unicamente noto a lui ed al pubblico.

Art. 437.

XVII. — L'articolo 437 commina una pena ai promotori di cerimonie religiose o processioni religiose o civili, fatte nelle piazze o vie pubbliche, e non nei luoghi destinati al culto, contro il divieto dell'Autorità competente.

La disposizione in esame, nel progetto del codice, formava l'articolo 429, e trovava posto fra le contravvenzioni per arruolamenti fatti senza licenza. La Commissione del Senato rilevò, che il carattere costitutivo di questa contravvenzione sta nella disobbedienza alle prescrizioni dell'Autorità, e perciò essere giusto, *che tale figura giuridica la si consideri come un rifiuto d'obbedienza, e non la si metta a paro cogli arruolamenti fatti senza licenza* (1). Tale osservazione fu accolta dalla Commissione di revisione e dal Ministero, e la contravvenzione prese il suo posto attuale.

XVIII. — La contravvenzione risulta di questi elementi: *a)* il divieto legale dell'Autorità competente; — *b)* che vi sieno promotori o direttori delle cerimonie o processioni; — *c)* che si tratti di ceri-

---

(1) *Relaz. della Comm. speciale del Senato,* pag. 316.

monie religiose o processioni religiose o civili; — *d)* che si avverino in piazza o vie pubbliche.

La pena è dell'ammenda sino a lire cento; ma, se il fatto produca tumulto, si aggrava con due pene, l'arresto sino ad un mese, e l'ammenda dal minimo di lire cinquanta al massimo di lire trecento.

XIX. — *Divieto legale.* — Precedentemente all'attuazione del nuovo codice, non vi era alcuna legge speciale, che disciplinasse le materie delle processioni; e diversi pronunziati delle Autorità giudiziarie e circolari del Ministro Guardasigilli e dell'Interno stabilirono norme speciali nelle circostanze. Prevalse però la massima più conforme a libere istituzioni, che non potessero i Prefetti proibire le processioni in modo assoluto e in via di regola generale, ma solo in via di eccezione, in casi determinati, e per motivi di igiene e di ordine pubblico. Lo stesso principio accolse il Consiglio di Stato con parere del 3 giugno '73, col quale decise, che i Prefetti non potevano dare disposizioni preventive permanenti, in guisa da assumere carattere di regolamento. Tale parere determinò un'altra circolare del Ministero dell'Interno in data 20 settembre '74, con la quale si dispose che le funzioni religiose fuori di chiesa erano in massima permesse, salvo la facoltà nei Prefetti di proibirle, quando si avesse a temere pericolo per l'ordine pubblico, nel quale caso potevano proibirle, appoggiandosi sull'articolo 67 del regolamento della legge comunale e provinciale del 20 marzo '65, denunziando i contravventori ai sensi degli art. 147, 148 e 149 di detta legge. Seguirono a questa altre due circolari, una del Ministero dell'Interno in

data 28 luglio '76, e l'altra del Guardasigilli del 22 agosto '77, affermanti, sul parere della Cassazione di Roma, potersi proibire tutte le processioni in tesi generale, salvo la permissione in casi speciali, consentita dalle circostanze di tempo e di luogo, e ove ne fosse dato avviso almeno quindici giorni prima.

XX. — A dirimere ogni controversia di opinioni, il nostro legislatore pensò opportunamente di stabilire una norma precisa in proposito. Dichiarò, che tutte le processioni sono di regola permesse, salvo un legale divieto; e ne dette ragione con le seguenti parole della relazione sul progetto: « Ma « anche il richiedere un preavviso da darsi all'Au- « torità costituisce già un vincolo ed una restrizione « inutilmente molesta; e perciò la proposta della « Commissione mi è sembrata più conforme allo spi- « rito dei nostri ordinamenti, anche perchè *hoc iure* « *utimur,* essendo stato giudicato, in applicazione « delle leggi vigenti, che l'Autorità politica non può « imporrè l'obbligo di chiedere il permesso per una « processione religiosa. E così dicasi per ogni altra « cerimonia o processione che per gli stessi principii « dev'esserle pareggiata. Siccome però nel nostro « articolo è stabilito che per la esistenza della con- « travvenzione occorre non solo l'espresso divieto « dell'Autorità competente, ma occorre altresì, che la « legge abbia stabiliti i casi ed i modi nei quali questo « divieto possa essere dato, così il progetto del Codice « esclude ogni possibilità di arbitrio e di abuso (1). »

---

(1) *Relaz.* ZANARDELLI, § CLXXXVII. Questi concetti furono ribaditi anche nella Relazione Senatoria.

Se non che questo pensiero dal legislatore fu tradito dalla mancanza di una stretta coordinazione tra il codice penale e la legge di pubblica sicurezza, ove l'articolo 7 dispone: « Chi promuove o dirige cerimonie religiose od altro atto di culto fuori dei luoghi a ciò destinati, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso almeno tre giorni prima, all'autorità di pubblica sicurezza. Il contravventore è punito coll'ammenda sino a lire cento. »

Sembra ed è una contraddizione flagrante fra una disposizione e l'altra; ma a conciliarle mi sembra accettabile l'opinione del D'Antonio (1), che la disposizione del codice sia applicabile quando la processione sia fatta *contro* l'avviso legale dell'Autorità competente; mentre la legge di pubblica sicurezza riguarda la sola mancanza dell'avviso preventivo richiesto. La pena, per difetto di coordinazione, è identica, pur essendo la contravvenzione al divieto, più grave di quella che consista nella mancanza dell'avviso.

XXI. — *Legalità del divieto.* — Il divieto, per essere obbligatorio, deve essere *legale,* cioè partire da una autorità competente, per le ragioni dalla legge previste e nelle forme legali. Chiarisce e determina tali circostanze l'articolo 8 della legge di pubblica sicurezza, che indica come competente l'autorità locale di pubblica sicurezza, e come ragione l'ordine e la sanità pubblica. All'infuori di tali autorità o di tali ragioni, od anche se l'autorità non fosse quella

---

(1) *Loc. cit.*, pag. 188.

locale, ma un'altra, il divieto non sarebbe legale, e mancherebbe il sostrato della contravvenzione.

Resta un dubbio sulla forma da darsi al divieto, poichè la legge richiede che l'avviso debba darsi in iscritto (art. 5 regol. sulla p. s.), mentre pel divieto non è prescritta alcuna forma, e solo il termine di 24 ore prima. Credo però, che occorra la forma scritta, perchè l'articolo 6 del citato regolamento, nel dare all'autorità di p. s. la facoltà di prescrivere alle processioni religiose e civili condizioni di tempo, di modo e di itinerario, parla di notificazione ai promotori almeno 24 ore prima. La notificazione implica una forma scritta, che a maggior ragione mi sembra necessaria nel divieto, nel quale il promotore dovrà trovare la ragione che gli tronca la libertà di atti non vietati per legge in modo assoluto.

Il termine di tre giorni per l'avviso è concesso, perchè la pubblica sicurezza possa indagare, se nulla concorra a stabilire un divieto; e quello delle 24 ore è stabilito a favore dei promotori, che in seguito al divieto possano valutarne la legalità o meno, e sospendere i preparativi e le spese necessarie, provvedendo a diffidare il pubblico, per evitare inutile agglomeramento di gente per lo scopo prefisso.

XXII. — *Promotori o Direttori.* — La legge punisce i promotori o direttori, e non tutti coloro che partecipano alla processione o cerimonia. Infatti, i promotori o direttori sono coloro che organizzano la riunione, con lo scopo e le forme prestabilite, essi quindi hanno la responsabilità di quanto possa avvenire di contrario alla legge. Per coloro che vi partecipano non vi sarebbe certezza ed unicità d'intenti,

e quasi impossibile sarebbe notificare loro il divieto, ed accertarne poscia la conseguente responsabilità, in caso di trasgressione.

Per altro, tanto i direttori o promotori, quanto i componenti della processione o cerimonia, possono incorrere nella pena stabilita dall'art. 434, nel caso che, nel mentre la processione si compie, un ordine dell'autorità ne imponga lo scioglimento, ed essi si rifiutino. In questa ipotesi vi è per i promotori o direttori il concorso delle due contravvenzioni, se fosse avvenuta la processione senza aver dato l'avviso (1).

È poi indifferente che i promotori o direttori partecipino alla processione, o ne deleghino ad altri le funzioni durante il tragitto. La responsabilità è stabilita per l'organizzazione della cerimonia contro il divieto legale, e nulla rileva, che non siansi trovati sul fatto i promotori, quando essi ne sono la causa.

Che dire nel caso che la processione sia istantanea, senza preparativi, e il promotore non sia unico o determinato, ma l'abbiano promossa tutti coloro che vi presero parte? Indubbiamente allora non è più una processione, malgrado ne rivesta tutte le forme esterne, perchè manca l'estremo della preparazione e degli avvisi, manca il carattere di riunione, che dev'essere insito nella processione, ed è invece un assembramento, che rientra nel diritto di riunione, riconosciuto dallo Statuto. Si potrà riscontrare la contravvenzione prevista dall'art. 434, se l'autorità di p. s., intervenendo,

---

(1) Conf. Curcio, *Commentario della legge di p. s.* pag. 61; Marchetti, *op. cit.*; — D'Antonio, *loc. cit.*

come per dovere, intimi l'ordine di sciogliersi, ma non quella dell'art. 437 (1).

XXIII. — *Cerimonie religiose; processioni.* — La legge limita l'obbligo della prevenzione, sotto minaccia di pena, alle cerimonie religiose e alle processioni, sia civili sia religiose, fatte nelle vie pubbliche o nelle piazze. Il principio accolto della completa separazione dello Stato dalla Chiesa ha fatto sì, che lo Stato si disinteressi completamente dell'esercizio delle funzioni religiose nell'interno dei luoghi destinati al culto, e solo se ne occupi nell'esercizio esterno, in quanto possono turbare l'ordine pubblico o recare pericolo alla pubblica sanità, qualunque sia la religione.

La cerimonia attiene più alla forma, che alla sostanza. Può definirsi l'*atto esteriore, che si compie per una data manifestazione di un culto.* La processione è anch'essa una cerimonia, e consiste *nella riunione di più persone, che, mosse da un'idea comune, sacra o civile, muovano da un luogo, ordinatamente, per recarsi ad un altro, o ritornare allo stesso punto.*

Tanto la cerimonia, quanto la processione, possono

---

(1) Il caso si presentò alla pretura di Belvedere Marittimo l'11 marzo '97. Il popolo di Sangineto, contro l'ordine del Sindaco, che aveva negato il permesso per la processione, s'impossessò dell'immagine di un santo, la portò in giro per le vie, imponendo ad un prete, che si trovava n chiesa dopo le funzioni religiose, di precederlo, come s trovava, cioè senza paludamenti sacri. Il pretore condannò per l'art. 437, ma credo che era piuttosto da dichiararsi l'inesistenza di reato.

essere religiose o civili, a seconda che hanno per iscopo l'omaggio alla divinità o altro diverso; ma la legge non prevede il caso di cerimonie civili, come non comprende le *radunanze,* che la Commissione del Senato voleva prevedute in quest'articolo, e che la Commissione coordinatrice e il Ministro relatore ritennero essere sufficientemente governate dalle disposizioni sulla legge di pubblica sicurezza per le riunioni e gli assembramenti (1).

Antico e continuo fu l'uso delle processioni religiose e civili presso tutti i popoli, alcune come manifestazione di fede, altre per riposo dei cittadini dai lavori quotidiani. Furono numerose nel medio-evo, all'epoca dei misteri, ed oggi, alquanto più limitate, permangono, anche come facilitazione di commercio e d'industria, con l'avvicinare in epoche determinate le popolazioni delle campagne, viventi in continua solitudine, con quelle delle città o dei centri commerciali (2).

XXIV. — *Benedizione delle case.* — È sorto in giurisprudenza il dubbio di sapere, se la benedizione delle case in tempo di Pasqua, fatta da un sacerdote, che in cotta e stola transiti per le pubbliche vie, costituisca o meno la contravvenzione prevista dall'art. 7 della legge di p. s., quando sia fatta senza preventivo avviso. La Cassazione, con due pronunziati dello stesso giorno, ma con diverso ragionamento,

---

(1) V. *Relaz. della Commiss. del Senato*, pag. 317. — *Relaz. al re*, n. CXXVIII, pag. 167.

(2) Vedi, per i cenni storici, Curcio, *op. cit.*, pag. 57 e segg.

**

ha ritenuto la negativa (1). Con una sentenza si afferma, che il luogo destinato all'atto di culto è l'interno delle case, e non un luogo pubblico, e che perciò mancherebbe la ragione proibitiva della legge, ch' è diretta ad impedire e prevenire eventuali e spiacevoli disordini e tumulti. Con l'altra, meglio ragionata, si trova la mancanza di reato, nel considerare, che l'art. 7 della legge suddetta punisce chi *promuove* o *dirige*, e il promuovere e dirigere presuppongono il concorso di molte persone, mentre chi benedice le case, va esclusivamente a compiere un atto del suo ufficio in luogo privato; e che non ogni cerimonia religiosa, fuori del luogo destinato al culto, sia proibita, poichè ve ne sono alcune, come la confessione di un infermo, la estrema unzione, la benedizione delle case, il viatico, o, per superiore autorizzazione, il battesimo, il matrimonio, che si compiono, non già nei templi, ma nelle case private, le quali allora diventano appunto il luogo a ciò destinato.

Rispose egregiamente il Lucchini con una nota apposta ad una delle dette sentenze, ch'è pregio dello scritto riportare: « L'art. 7 parla in genere *di atti* « *di culto,* e certo il vestire paludamenti religiosi « e il dare la benedizione pasquale sono atti di culto; « dice *fuori dei luoghi a ciò destinati,* e, a tacere « delle vie di transito, le case private non sono « luoghi destinati al culto. Nella legge non si fa « quistioni nè di pubblicità, nè di esteriorità in senso « assoluto, sebbene l'andare in giro per le strade con

(1) 24 giugno '90, Semenzin, e conflitto in causa Pallotta, *Riv. Pen.* vol. XXII, pag. 246 e 382.

« cotta e stola sia pure un atto abbastanza appari-
« scente all'esterno.

« Si potrà non approvare la larga dizione dell'art. 7,
« ma, in quanto è legge, conviene rassegnarsi ad ap-
« plicarlo.

« D'altronde, l'argomento tratto dallo art. 9, si
« ritorce proprio a favore dell'opposta tesi, poichè
« le eccezioni ivi stabilite sono tassative e non vi è
« compreso il caso in esame. E potrebbe anche os-
« servarsi non essere del tutto inopportuno subordi-
« nare a qualche disciplina anche il girovagare per
« le vie pubbliche e per le case dei preti, in stola
« e cotta, all'epoca della pasqua, che in date località
« e circostanze non potrebbe essere scevro di pericoli
« e di guai, o per lo meno, di effetto non del tutto
« edificante. »

A me sembra potersi aggiungere all'opinione cui aderisco, che i casi ipotizzati dalla Cassazione, cioè battesimo, matrimonio, confessione dell'infermo ecc., non richiedono il passaggio del sacerdote per le pubbliche vie in forma privata, anzi l'escludono, perchè tutta la funzione è compiuta nella casa privata; mentre invece è tutt'altro per la benedizione delle case. Nè credo vi manchi il concorso delle persone, sol che si rifletta che in tali cerimonie seguono il prete diverse persone, una con l'aspersorio, altra col libro necessario, altre con ceste o recipienti per contenere le offerte dei fedeli.

Più recentemente il supremo Collegio ha ritenuto « non esservi processione religiosa senza la solennità di forma, e quindi di vesti e d'insegne religiose, che la distinguono da ogni altra riunione o adunanza di

persone in luogo pubblico ». Il ragionamento è fondato sul principio, che in tali casi *forma dat esse rei;* e perciò si disse non bastare a costituire una processione l'ordine, il numero e la prece, e non essere soggetto all'avviso prescritto dall'art. 7 della legge di p. s. il fatto di più sacerdoti, che, nella occasione della commemorazione dei fedeli defunti, secondo un'antichissima usanza del luogo, percorrono le vie del paese, pregando per loro.

Ma, anche in tal caso, soccorre il buon senso a respingere l'opinione della Cassazione, che non riguarda, come ad ogni forma sia unita sempre una sostanza, ch'è lo scopo, per cui certe azioni si svolgono. Infatti, il numero, la prece, l'ordine, il luogo di passaggio e i punti di partenza e di arrivo, e la qualità delle persone, che indossano, anche senza paludamenti sacri, un abito speciale adatto a caratterizzare le funzioni, sono tanti elementi, che bastano a determinare la forma, che non è richiesta di una determinata specie, potendo essere di tante specie, per quante sono le diverse funzioni. La prece richiama la fede, l'ordine e tutte le altre forme richiamano, a chiunque li vede, il ricordo dei defunti, la pia causa della commemorazione; e questo costituisce lo scopo, che integra il fatto della processione. Non so quindi, come siansi potuti disconoscere questi elementi nel fatto giudicato (1).

XXV. — Occorre appena avvertire, che il fatto deve avvenire in una via pubblica o in una piazza:

---

(1) V. Cass. 22 febbraio '97, *Giust. pen.*, vol. III, col. 396. con nota contraria della Direzione.

se avvenisse in altro luogo pubblico o aperto al pubblico, non vi sarebbe materiale per la contravvenzione, dovendosi interpretare le disposizioni penali ristrettivamente ai casi contemplati.

Nulla interessa la distinzione tra via vicinale, comunale, o provinciale, purchè sia destinata al pubblico transito; nè quindi rileva, ch'essa sia di città o di campagna.

La legge non parla di appartenenze del luogo destinato al culto, e pure qualche volta le processioni o cerimonie si fanno proprio in esse, come sul piazzale esterno, sulle rampe delle scale e simili. Nel silenzio della legge, non può dirsi che esista una ragione proibitiva.

Art. 438.

XXVI. — *Ragione dell'articolo. Provvedimento.* — Con l' articolo 438 si completa la trattazione di questo capo. La disposizione nel Progetto del codice portava il numero 175 ed era compresa nel capo che prevedeva gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle proprie funzioni; ma la Commissione del Senato ritenne, che il fatto contemplato rivestisse i caratteri di contravvenzione, più che di delitto; e il Ministro accettò il concetto e la trasposizione proposta, collocando l'articolo in questo capo, e sostituendo alla parola « atti » la parola « funzioni », come più espressiva e più propria della solennità esterna di quelle cerimonie, e all'espressione « provvedimenti del governo » l'altra « provvedimenti legalmente dati dall'Autorità competente, per maggior

guarentigia, tanto della potestà pubblica, quanto del ministro del culto » (1).

Il reato si concreta sempre nella trasgressione ad un provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente; quindi le osservazioni fatte innanzi sulla legalità degli ordini o provvedimenti e sulla competenza dell'Autorità che li emana, vanno qui ricordate ed applicate.

Il provvedimento può essere d'indole generale o speciale, ma sempre noto al ministro del culto, senza di che non potrebbe verificarsi la trasgressione. Non è però necessario, che si dimostri che il ministro del culto agì in disprezzo dell'Autorità, poichè, in tema di contravvenzione, basta che egli abbia agito in opposizione al provvedimento. Perchè questo sia noto, occorre distinguere; se il provvedimento è d'indole generale, e contenuto in legge o regolamenti, si ritiene già noto con la pubblicazione della legge o del regolamento relativo; se è d'indole particolare, dev'essere legalmente notificato al ministro del culto.

XXVII. — *Ministro di un culto e culto esterno* — Gli altri elementi, che integrano la contravvenzione, sono: che si tratti di un ministro di un culto e che la funzione sia di culto esterno. È indifferente la qualità del culto, poichè sono tutti parificati e tollerati egualmente nello Stato, ma la contravvenzione non sarebbe applicabile a chi non fosse ministro di quel culto. Le funzioni debbono essere di culto esterno, cioè di quelle che si svolgono fuori dei luoghi

(1) *Relaz. al re*, n. CXXVIII.

destinati a ciascun culto, appunto perchè solo all'esterno può verificarsi il turbamento dell'ordine pubblico, per cui la legge stabilisce la repressione.

Circa le forme e i termini della notificazione del provvedimento proibitivo sono applicabili gli articoli 7 e 8 della legge di pubblica sicurezza e 5 e 6 del relativo regolamento, i quali prevedono il caso, tanto delle cerimonie e processioni, quanto l'altro di atti di culto fuori dei luoghi a ciò destinati.

E il necessario rapporto di tali disposizioni con quella del codice esclude l'interpretazione data dal D'Antonio (1), che cioè le funzioni di culto possono essere compiute anche nei luoghi destinati al culto, potendo anche in essi concorrere il turbamento dell'ordine pubblico. D'accordo, sul pericolo che possa turbarsi l'ordine, anche nell'interno dei luoghi di culto; ma la legge ha preveduto gli atti fatti all'esterno, esplicando nettamente tale significato della legge generale con la legge di pubblica sicurezza.

---

(1) *Suppl. Riv. pen.*, *loc. cit.*, pag. 192.